

notizie dalla Provincia di Verona

bollettino informativo n. 2/2014

Esame di abilitazione per accompagnatore turistico

Il 3 aprile 2014 scade il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di accompagnatore turistico e all'esame di estensione linguistica, per l'anno 2014.

La domanda deve essere presentata per via telematica esclusivamente attraverso il modulo disponibile sui [“servizi on line - sportello del cittadino”](#) al quale si accede - previa registrazione - dal sito internet istituzionale della Provincia di Verona.

Il bando e la guida operativa per la presentazione on line della domanda sono disponibili al seguente [link](#).

La domanda deve essere spedita completa del pagamento (che può essere effettuato con carta di credito o bonifico bancario) e degli allegati richiesti dal modulo stesso.

[Vai alla scheda cosa fare per...](#)

Divieto di pesca all'anguilla sul lago di Garda

Il Presidente della Provincia di Verona, con decreto n. 56 del 28 giugno 2013, ha prorogato il divieto di pesca, sia professionale che sportivo dilettantistica, dell'anguilla (Anguilla anguilla) sul lago di Garda fino al 27 giugno 2014.

Il decreto è stato emanato in attuazione dell'ordinanza del Ministero della salute del 7 Giugno 2013, con la quale è stata nuovamente prorogata la precedente ordinanza del 17 maggio 2011 avente ad oggetto: "Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal Lago di Garda".

[Scarica il decreto](#)

Comprensori alpini di caccia: domande di adesione e conferma associativa per la stagione venatoria 2014/2015

Il 31 marzo 2014 scade il termine per:

- la presentazione delle nuove domande di adesione ai Comprensori alpini di caccia della Provincia di Verona
- la conferma dell'iscrizione ai Comprensori alpini di caccia di questa Provincia.

Le domande devono essere inoltrate, sul modello predisposto dalla Provincia, tramite il Presidente del Comprensorio alpino al quale si intende chiedere l'adesione.

Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento della quota associativa per la conferma dell'iscrizione al Comprensorio alpino del quale si era soci nella precedente stagione venatoria, a mezzo bollettino postale o bonifico bancario, come da disposizioni del relativo Comprensorio.

[Scarica il testo dell'avviso](#)

[Scarica il modello di adesione](#)

Modifica denominazione Comune di Brenzone in Brenzone sul Garda

Con legge regionale n. 8 del 21 febbraio 2014 il nome del Comune di Brenzone è variato in Comune di Brenzone sul Garda.

[Scarica la legge](#)

Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale sulle strade provinciali

Il 15 aprile 2014 scade il termine previsto dall'ordinanza provinciale n. 448 dell' 11 novembre 2013 che prevede che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che transitano nei tratti extraurbani della rete viaria di competenza di questo Ente, ricadenti in determinati Comuni della provincia di Verona, debbano essere muniti di pneumatici invernali ovvero debbano avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

[Scarica l'ordinanza](#)

Presentazione dei contenuti di rilevanza esterna del PDO 2014

La Provincia di Verona ha approvato il Piano esecutivo di gestione e il Piano dettagliato degli obiettivi per l'anno 2014 . La presentazione degli obiettivi aventi rilevanza esterna è disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente" sul portale provinciale.

[Scarica il documento](#)



Selezione pubblica per l'assunzione di personale banconista IAT a tempo determinato presso la Società Provincia di Verona - Turismo srl

Il giorno 31 marzo 2014 alle ore 12.00, scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di personale banconista IAT, a tempo determinato, al 5° livello CCNL, agenzie viaggi turismo presso la Società Provincia di Verona - Turismo Srl.

[Scarica il bando e la modulistica](#)

accesso e trasparenza

Accessibilità dei siti web: 31 marzo il termine per adeguarsi

Entro la fine del mese tutte le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali gli obiettivi di accessibilità per il 2014. Questo il contenuto del comunicato diramato dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di favorire l'accesso delle persone disabili agli strumenti informatici.

L'articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", riprende il principio costituzionale di uguaglianza e afferma che "la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione".

La legge n. 4 del 2004, con la definizione di "accessibilità" intende riferirsi alla capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di configurazioni particolari. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni. L'Agenzia per l'Italia Digitale, a tal fine, ricorda a tutte le amministrazioni che hanno tempo fino al prossimo 31 marzo per pubblicare sul proprio sito istituzionale gli obiettivi di accessibilità per il 2014.

Tale obbligo è stato introdotto dal decreto legge n. 179 del 2012 e rientra tra le misure in favore della trasparenza dell'azione amministrativa e dei servizi rivolti a tutti i cittadini, in un'ottica di inclusione e partecipazione.

In particolare, l'art. 9 del suddetto decreto, rubricato "Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale", prevede una serie di modifiche in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni e introduce l'obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità.

Inoltre la norma assegna all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all'accessibilità dei servizi medesimi. Per supportare le amministrazioni nell'attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità l' Agenzia per l'Italia



digitale ha predisposto due modelli (A e B) che insieme alla circolare 61/2013 forniscono tutti gli strumenti per attuare quanto previsto dalla normativa.

Infine, nel comunicato, l'Agenzia sottolinea, come previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013, che gli obiettivi di accessibilità dell'anno precedente devono rimanere online per i cinque anni successivi a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione.

Processo tributario, cartella esattoriale, diritto di accesso, ammissibilità

Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 26.09.2013 n° 4821

Dal momento che la cartella esattoriale costituisce presupposto di procedure esecutive, la richiesta di accesso alla cartella è strumentale alla tutela dei diritti del contribuente in tutte le forme consentite dall'ordinamento giuridico ritenute più rispondenti ed opportune. Essa, pertanto, deve essere rilasciata, in copia, dalla società concessionaria al contribuente che abbia proposto, o voglia proporre ricorso, avverso atti esecutivi iniziati nei suoi confronti.

Sebbene, infatti, l'art. 24 della legge n. 241 del 1990 escluda il diritto d'accesso, tra l'altro, nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, è da ritenere che la detta norma debba essere intesa, secondo una lettura della disposizione costituzionalmente orientata, nel senso che l'inaccessibilità agli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento con l'adozione del procedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo.

In ragione di ciò, deve riconoscersi il diritto di accesso qualora l'Amministrazione abbia concluso il procedimento, con l'emanazione del provvedimento finale e quindi, in via generale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di un procedimento tributario ormai concluso.

